



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

### **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

Ufficio di Gabinetto

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Dipartimento sviluppo sostenibile

- Direzione generale valutazioni ambientali

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

### **Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**  
USG

**OGGETTO:** Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto agrofotovoltaico e relative opere di connessione, di potenza pari a 20 MW, sito in località "Fontana Vascilieddi" nel comune di Tolve (PZ).

Proponente: Milano Energy S.r.l.s.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**IL COORDINATORE DEL SERVIZIO**

*Claudio Lavagnini*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*” nonché, l’articolo 8, comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-octies che prevede che “*le opere connesse e le*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;*

VISTA la legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015 recante “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 30 dicembre 2015, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota n. 4018 del 20 febbraio 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico e relative opere di connessione sito in località “Fontana Vascilieddi” nel comune di Tolve (PZ), proposto dalla Milano Energy S.R.L.S.;

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto agrofotovoltaico da 20 MW e relative opere di connessione che consenta di ottimizzare i rendimenti dell'attività agricola,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

nonché opere interne di viabilità, opere idrauliche e un progetto agricolo connesso, consistente nella realizzazione di un piano di coltura finalizzato allo svolgimento di attività pascoliva e di un allevamento di api stanziale;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Milano Energy S.R.L.S. con nota del 23 novembre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 19 luglio 2022;

PRESO ATTO che, in data 20 maggio 2022, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

VISTA la nota n. 609 del 17 gennaio 2023, con la quale il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

VISTO il parere n. 119 del 19 gennaio 2023, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul progetto in esame;

RILEVATO che, nel citato parere, il Ministero della cultura ha sottolineato che la realizzazione del progetto in esame, considerato già il forte impatto determinato dalla presenza di altri impianti FER, rappresenterebbe un notevole rischio per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso rappresentato da siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi e che, in particolare, la prossimità con altro progetto finalizzato alla realizzazione ed esercizio di un parco eolico, determinerebbe altresì un contrasto con il quadro programmatico delle attività culturali e turistiche;

ATTESO che, nel summenzionato parere, il Ministero della cultura ha evidenziato che il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST), nel quadro della "Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne" ha stabilito che *"per destinazioni caratterizzate da un importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata [...] il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*economia” e che il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013) ha precisato che “il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali ed immateriali”;*

RILEVATO che, come evidenziato dal citato Ministero della cultura, l’assetto vincolistico dell’area di riferimento (buffer di 5 km) *“comprende aree e beni tutelati ai sensi dell’art. 136 e dell’art. 142, comma 1, lett. c), g) e h), nonché dalla parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004”* e l’alto potenziale archeologico della zona con riferimento al buffer di 5 km;

ATTESO che, come rappresentato dal citato Dicastero, il progetto interferisce con le fasce di rispetto individuate dalla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 in quanto parte dell’impianto ricade all’interno del comparto territoriale di interesse archeologico *“Il Potentino”*, comprensivo dei territori dei comuni di Potenza, Vaglio, Tolve, Oppido Lucano, individuato come area non idonea ai sensi della citata legge, mentre altra parte dell’impianto è esterna *“alle aree considerate idonee all’installazione di FER ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 199/2021 in quanto ricadente nella fascia di rispetto di area tutelata ex art. 134 D.Lgs. n. 42/2004”*;

RILEVATO altresì che, come evidenziato dal citato Ministero, con riferimento agli aspetti paesaggistici, l’area interessata si inserisce in un contesto prevalentemente collinare che ricade in Zona *“E1”* AGRICOLA del vigente P.R.G. del Comune di Tolve approvato con D.P.G.R. n. 268/1998 e che l’impianto genererebbe, anche in considerazione degli ulteriori impianti presenti nella zona, interferenze con aree sensibili, quali aree di interesse pubblico ex art. 136 cod. beni culturali, corsi d’acqua e territori boschivi;

ATTESO che il Ministero della cultura ha ritenuto che *“le opere in progetto, in particolare il cavidotto, presentano interferenza diretta con il tratturo\_215\_Tolve – Gravina, tutelato dal D.M. 22/12/1983”*;

RILEVATO che, come evidenziato nel richiamato parere di detto Dicastero, il contesto di riferimento *“è ampiamente compromesso dalla presenza di impianti FER esistenti ed in corso di autorizzazione e che, di conseguenza, la realizzazione di un parco fotovoltaico di ben 24,5 ha costituirebbe un ulteriore elemento detrattore del paesaggio”*;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all’utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 119 del 19 gennaio 2023, ha verificato la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione adottati – in particolare con il Piano territoriale paesistico regionale – nonché con la normativa regionale settoriale di riferimento;

CONSIDERATO che la citata Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che "i terreni su cui insiste il progetto hanno una destinazione d'uso agricola, e sono liberi da vincoli naturalistici, paesaggistici, di tutela del territorio, del suolo, del sottosuolo e dell'ambiente idrico superficiale e profondo, non ricadono in vincolo idrogeologico" e altresì che *"la scelta di localizzazione e tecnologica sia adeguata alla motivazione e alla finalità dell'opera"*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 119 del 19 gennaio 2023, ha altresì evidenziato che *"per quanto riguarda l'ubicazione rispetto alle aree ed i siti non idonei definiti dal Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) ed alle aree di valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale, vincoli di natura ambientale, tutela del paesaggio e patrimonio storico artistico, il Proponente afferma che l'area di intervento ricade in aree classificate idonee"*;

CONSIDERATO che, nel citato parere, la citata Commissione PNRR-PNIEC, *"valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la Componente Territorio e patrimonio agroalimentare"*;

CONSIDERATO che lo stesso Ministero della cultura, nel citato parere del 17 gennaio 2023, ha dato atto che *"la Carta del rischio archeologico ha classificato basso e medio-basso il rischio connesso alla zona di realizzazione dell'impianto"*;

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che *"entro un buffer di rispetto di 1000 m non rientra alcuna area a vincolo archeologico [...] Inoltre, le opere in progetto non interferiscono direttamente con nessuno dei tratturi sottoposti a vincolo se non per*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*la vicinanza delle aree di impianto”, che “Le opere in progetto saranno dunque leggermente arretrate rispetto al sedime catastale del tratturo” e che “è stata effettuata anche una ricognizione sul campo che non ha portato all’individuazione di nessuna concentrazione di materiale archeologico”;*

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha rappresentato che *“il tratturo non verrà attraversato dal cavidotto” e “che, qualora fosse necessario attraversarlo, verrà utilizzata la tecnica di trivellazione orizzontale controllata (TOC), anche in virtù della presenza, sulla sede tratturale, di altri cavidotti MT per la realizzazione di impianti eolici presenti nell’area”;*

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC, con riferimento alla *“componente paesaggio”*, ha valutato in modo positivo la previsione di una fascia di mitigazione che compensa gli impatti visivo-percettivi e ha rilevato che il progetto presentato possa integrarsi nel contesto paesaggistico;

PRESO ATTO che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha affermato che *“sono stati considerati gli impatti cumulativi sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell’area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”;*

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento dell’energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell’opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all’impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto, formalmente invitato, il Presidente della regione Basilicata Vito Bardi, come da comunicazione del 4 maggio 2023;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DELIBERA**

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico costituito da un parco fotovoltaico situato in località "Fontana Vascilieddi", localizzata in agro del comune di Tolve (PZ), della Milano Energy S.R.L.S. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 119 del 19 gennaio 2023, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**